



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione,

Letto l'art. 54ter L. 27/2020;

Letto l'art. 13 co. 14 D.L. 183/2020, convertito dipoi, con modificazioni, in L. 21/2021;

Letta la sentenza della Corte costituzionale n. 128 depositata in data 22.06.2021;

Rilevato che la stessa, nella parte dispositiva, testualmente recita: *“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21”*;

Considerato, pertanto, che dal 23.06.2021, la norma da ultimo richiamata è stata fatta oggetto di annullamento da parte del Palazzo della Consulta, ed espunta dall'ordinamento giuridico;

Ritenuto che, in via del tutto formale, la sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto la casa di abitazione del debitore esecutato, è cessata in data 01.01.2021;

Ritenuto però che nel periodo corrente dal 01.01.2021 al 22.06.2021, i soggetti interessati si sono trovati nell'impossibilità materiale (e all'epoca giuridica) di riassumere il processo, stante la proroga della sospensione legale: è necessario ribadire come la norma, sebbene annullata, è stata pur sempre portatrice, *medio tempore*, di effetti interinali nell'ordinamento;

Ritenuto opportuno, alla luce del *dictum* della sentenza costituzionale, dover render noto l'orientamento seguito in materia dal Tribunale di Terni, e concernente le conseguenze della cessazione della sospensione legale dei termini sulle procedure di cui all'art. 54ter L. 27/2020, onde consentire a tutti gli operatori di poter svolgere le rispettive funzioni, con la dovuta consapevolezza e la giusta prospettiva richiesta dalla specifica materia delle esecuzioni;

Ritenuto che, come già diramato da questo Ufficio, si era ritenuto di optare, nella vigenza della proroga dell'art. 54ter l. 27/2020, per la riassunzione automatica delle procedure una volta cessato il termine di sospensione legale, vale a dire dal 01.07.2021;

Ritenuto quindi che, in assenza della sentenza costituzionale, tutti i procedimenti sottoposti a sospensione legale ex art. 54ter, sarebbero stati automaticamente riassunti, senza necessità di alcuna azione da parte dei creditori procedenti e/o intervenuti, in data 01.07.2021;

Considerato che tale impostazione aveva trovato ragione nel fatto che l'esigenza di proporre un'istanza di riassunzione viene di norma considerata come una manifestazione di permanenza d'interesse del creditore a proseguire l'esecuzione forzata dopo il trascorrere di diverso tempo in cui il processo rimane sospeso, per fatti riguardanti le parti in via diretta o indiretta: l'esigenza di proporre un'istanza di riassunzione deriva perciò dal fatto che, dopo diversi anni, la parte potrebbe aver perso interesse a coltivare l'esecuzione.

Considerato invece che nel caso attuale (sospensione dettata da fattori esterni alle parti - emergenza sanitaria globale che nulla ha a che fare con le procedure esecutive e che è stata dettata da esigenze di ordine pubblico e salute pubblica), non opera nessuna presunzione di disinteresse del creditore, dal momento che lo stesso ha subito la sospensione legale per motivi del tutto avulsi dal contesto dei rapporti creditore – debitore, e che quindi lo stesso vanta sicuro interesse alla prosecuzione dell'esecuzione forzata;

Ritenuto che tale orientamento non si ritiene debba subire modifiche all'esito della pubblicazione della sentenza del Giudice delle leggi, dal momento che il termine automatico di riassunzione è stato solo anticipato al 23.06.2021, con riassunzione automatica dei processi esecutivi in tale, anticipata, data;

Il Giudice dell'esecuzione

Tutto quanto sopra ponderato,

Ritiene, in definitiva, di fornire le seguenti direttive interpretative:

A. Per i fascicoli in cui al 09.03.2020 era stata già emessa l'ordinanza di vendita delegata, i professionisti delegati possono fissare la data del prossimo esperimento di vendita senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione dallo scrivente Magistrato; il termine di durata della delega è rimasto sospeso nel periodo 09.03.2020 – 22.06.2021 e prosegue a partire dal 23.06.2021;

B. Per i fascicoli che al 09.03.2020 non erano ancora giunti all'emissione dell'ordinanza di vendita delegata:

- Essi vantano già una data di udienza, dal momento che la stessa è stata fissata dallo scrivente Magistrato assieme al provvedimento con cui si dava atto dell'operatività della sospensione legale del processo esecutivo ex art. 54ter L. 27/2020;
- nel periodo antecedente l'udienza da tenersi, le parti sono tenute a svolgere i normali adempimenti che precedono l'udienza ex art. 569 c.p.c. o il particolare tipo di udienza fissata;
- il processo esecutivo è infatti tornato pienamente operativo dal 23.06.2021;

C. Per i fascicoli per i quali la sospensione era intervenuta prima di consentire al Magistrato di fissare un'udienza, si invitano i difensori dei creditori e/o i soggetti interessati o a ciò tenuti, a depositare nel fascicolo del processo un'istanza di fissazione udienza a seguito di cessazione proroga legale", così da consentire al Giudice di provvedervi;

D. Le istanze di riassunzione del processo depositate nei fascicoli telematici dal 23.06.2021 in contrasto con le sovrarichiamate direttive, sebbene giustificate dalla legittima prudenza e dal meritorio senso di responsabilità che anima il Foro, non saranno evase per carenza d'interesse, essendo il processo già automaticamente riassunto;

E. Per i fascicoli, infine, per i quali, per avventura, vi fosse un'ipotesi particolare che necessitasse di una riassunzione ex art. 627 c.p.c. (ipotesi, lo si ribadisce, del tutto eccezionale e al momento non contemplata), il termine semestrale decorrerebbe comunque dal 23.06.2021, con termine per riassumere il processo fino alla data del 23.01.2022 (tenendo conto del periodo di sospensione feriale).

La presente circolare trova immediata applicazione a tutte le procedure pendenti presso il Tribunale di Terni alla data della sua sottoscrizione.

Terni, li 01.07.2021

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Francesco Angelini

